



STUDIO INFRANCA

AVVOCATI TRIBUTARISTI

LE PRINCIPALI MISURE FISCALI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS

AVV. GIORGIO INFRANCA

*«Focus Italia: implicazioni puntuali di natura giuridica a seguito del
Coronavirus»*

SUPSI

28 Aprile 2020

AGENDA

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti

Sospensione dei termini di accertamento, liquidazione e riscossione

Sospensione dei termini processuali

Crediti di imposta per le locazioni commerciali e per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro

Incentivi fiscali per le erogazioni liberali

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (1/3)

Destinatari	Oggetto della misura	Ripresa degli adempimenti	Fonti normative e di prassi
Soggetti che svolgono attività prevalente nei settori più colpiti (turismo , palestre, bar, ristoranti, pasticcerie, società sportive, aziende termali, teatri, sale da concerto, discoteche, soggetti che organizzano eventi, etc)	Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 (società sportive al 31 maggio) i versamenti: <ul style="list-style-type: none"> delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale; dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; dell'Iva in scadenza a marzo 2020 (rimane scoperta IVA di aprile) 	I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 1° giugno 2020 (società sportive al 30 giugno), o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno.	art.8, co.1, DL 9/20 art. 61, co.3,4,5, DL 18/20 ris. 12/E, 14/E, circ. 8/E
Impresi e professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro	Sospesi dall'8 marzo al 31 marzo 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'iva	I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 1° giugno 2020 , o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno.	art. 62, co.2 e 5, DL 18/20
Imprese e professionisti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Sospesi dall'8 marzo al 31 marzo 2020 i versamenti dell'iva	I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno.	art. 62, co.3 e 5, DL 18/20



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (2/3)

Destinatari	Oggetto della misura	Ripresa degli adempimenti	Fonti normative e di prassi
<p>Imprese e professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con ricavi o compensi 2019 non superiori a euro 50 mil e riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 33% rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019; • con ricavi o compensi 2019 superiori a euro 50 mil e riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 50% rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019; • che hanno intrapreso l'attività successivamente al 31 marzo 2019 	<p>Sospesi per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e per maggio 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'iva.</p>	<p>I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno.</p>	<p>art. 18, co.1-5, 7, DL. 23/20</p>
<p>Enti non commerciali, enti del terzo settore e religiosi, che svolgono attività istituzionale e non in regime d'impresa (se svolgono attività d'impresa rientrano nelle altre casistiche)</p>	<p>Sospesi per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e maggio 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.</p>	<p>I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno</p>	<p>art. 18, co.5, 7, DL 23/20</p>

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (3/3)

Destinatari	Oggetto della misura	Ripresa degli adempimenti	Fonti normative e di prassi
Imprese e professionisti residenti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 33% rispetto ai corrispondenti marzo e Aprile 2019, a prescindere dalla soglia di ricavi o compensi	Sospeso per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e maggio 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) il versamento dell'IVA	Il versamento dell'IVA dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno	art. 18, co.6 e 7, DL 23/20
Tutti	Sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 i versamenti alle PA scaduti il 16 marzo 2020 e non sospesi	N/A	art. 21, DL 23/20
Lavoratori autonomi e agenti con compensi o ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro	Nessuna ritenuta d'acconto su compensi e provvigioni percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 in assenza di dipendenti nel mese precedente e rilasciando apposita dichiarazione	Le ritenute d'acconto non operate devono essere versate dagli stessi contribuenti entro il 31 luglio 2020 o fino a un massimo di 5 rate mensili da luglio	art. 19, DL 23/20
Tutti	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, niente sanzioni e interessi in caso di versamento degli acconti IRES, IRPEF e IRAP in misura inferiore all'80% delle imposte dovute a saldo.	N/A	art. 20, DL 23/20

«MENZIONE» PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI (ART. 71 DL 18/20)



«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste **forme di menzione** per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, **che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità**»

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI

Destinatari	Oggetto della misura	Ripresa degli adempimenti	Fonti normative e di prassi
Tutti	<p>Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione annuale iva • Intrastat; • liquidazione periodica; • Esterometro; • Modello TR; • dichiarazione di successione; • registrazione atti e relativo pagamento imposta di registro, • comunicazione annuale e mensili holding. <p>No rinvio per fatture e corrispettivi telematici e controlli ritenute negli appalti</p> <p>DURF emesi fino al 29 febbraio prorogati fino al 30 giugno.</p>	30 giugno 2020	<p>art. 62, co.1 e 6, DL 18/20 circ. 8/E;</p> <p>art. 22 e 23, DL 23/20</p>

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA (ART. 24 DL 23/20)

Al fine di tenere conto delle difficoltà che i contribuenti potrebbero trovarsi ad affrontare a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, l'art. 24 del DL 23/2020 ha **sospeso, dal 23.2.2020 al 31.12.2020, tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa.**

La sospensione comporta che i termini in questione sono bloccati, per il periodo indicato, ma torneranno a correre, dal punto in cui sono stati sospesi, il 1° gennaio 2021.

La sospensione riguarda:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- il termine di 1 anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della «vecchia» prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- Il termine di 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile, alienato prima di 5 anni.

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 13.4.2020 n. 9 (§ 8.2.1), ha escluso che risulti sospeso anche il termine di 5 anni entro il quale l'alienazione della prima casa determina la decadenza. Infatti, in tal caso, la sospensione non opererebbe «a favore» del contribuente.



LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE (ARTT. 67-68 D.L. 18/2020)

Le attività di controllo, liquidazione, riscossione degli uffici degli enti impositori sono sospese **dall'8.3.2020 al 31.5.2020**.

La sospensione riguarda le attività «esterne» degli uffici come la notifica dei questionari e le verifiche, posto che le altre non sono sospese (circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2020 n. 6).

Infatti i funzionari possono continuare ad esaminare, a titolo esemplificativo, le istanze di adesione.

Non è prevista una sospensione generalizzata dei termini di versamento derivanti da atti impositivi.

Detta sospensione opera solo per determinate tipologie di atti, come avvisi di accertamento esecutivi e cartelle di pagamento.



TIPOLOGIA DI ATTI SOTTOPOSTI O MENO A SOSPENSIONE

Tipologia di Atto	Sospensione	Termine di pagamento
Accertamenti esecutivi	9.3.2020 – 11.5.2020	Segue quello per il ricorso (circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5)
Accertamenti tributi locali	9.3.2020 – 11.5.2020	30.6.2020 (salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali)
Avvisi di addebito INPS	9.3.2020 – 11.5.2020	30.6.2020
Cartelle di pagamento	9.3.2020 – 11.5.2020	30.6.2020
Dilazione somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 DPR 602/73	9.3.2020 – 11.5.2020	Entro il 30.6.2020 è necessario versare, in unica soluzione, le sole rate sospese (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione del 19.3.2020)
Avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità)	Nessuna	Trenta giorni dall'avviso se si intende definire
Accertamenti registro, avvisi di liquidazione, atti recupero credito di imposta	Nessuna	60 giorni dalla notifica dell'atto
Versamenti da accertamento con adesione	Nessuna	20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione



ARTICOLO 68, COMMA 2-BIS DL 18/20 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER I COMUNI EX ZONE ROSSE

L'articolo 68, comma 2-bis, introdotto al Senato, dispone che, nei confronti delle persone fisiche che, **alla data del 21 febbraio 2020**, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al D.P.C.M del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, **la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 68 medesimo decorre dal 21 febbraio 2020**.

Si tratta dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo (comma 1) e dei termini dei versamenti relativi agli accertamenti esecutivi doganali, alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, agli accertamenti esecutivi degli enti locali introdotti dalla legge di bilancio 2020 (comma 2).

Il comma in esame, ripropone parzialmente l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 2020, adattandone le scadenze alle sopravvenute esigenze derivanti dall'estendersi dell'emergenza all'intero territorio nazionale.



DEFINIZIONI EX DL 119/2018 (C.D. PACE FISCALE)

È stata prevista espressamente la proroga al **31.5.2020**:

- della rata da rottamazione dei ruoli *ter* ex art. 3 del DL 119/2019, scaduta il 28.2.2020;
- della rata da rottamazione dei ruoli *ter* ex art. 5 del DL 119/2019 (inerente a dazi doganali e IVA all'importazione), scaduta il 28.2.2020;
- della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti, di cui all'art. 1 co. 145 e ss. della L. 145/2018, scaduta il 31.3.2020.

Quindi, **in merito alla rottamazione dei ruoli entro il 31.5.2020, ci saranno due rate da pagare, in quanto la scadenza, a regime, del 31.5.2020 non è stata postergata.**

N.B. Tutte le altre dilazioni che fanno riferimento alla c.d. pace fiscale ex DL 119/2018 ovvero la definizione delle liti pendenti, l'adesione ai verbali di constatazione o agli accertamenti non sono soggette a proroga, dunque i versamenti vanno eseguiti entro i termini ordinari.



TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO

L'art. 67 co. 1 del DL 18/2020 prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.5.2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello di qualsiasi tipo (ordinario, qualificatorio, anti abuso, disapplicativo).

Sono espressamente ricomprese nella disposizione anche le risposte da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (art. 3 del DLgs. 156/2015 e art. 2 del DLgs. 147/2015).

Le istanze presentate durante il periodo di sospensione e i termini connessi iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine della sospensione (art. 67 co. 2 del DL 18/2020).

LA PROROGA DEI TERMINI DI «DECADENZA» - STORIA DI UN PASSO INDIETRO ?

L'art. 67 co. 4 del DL 17.3.2020 n. 18, nella sua versione originaria prevedeva che: *"Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga all'art. 3 co. 3 della L. 212/2000, l'art. 12 del DLgs. 159/2015»*

A sua volta, l'art. 12 del D.Lgs. 24.9.2015 n. 159 prevede, al comma secondo: *"I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione [...] per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione**".*

In fase di conversione del decreto in legge, **il comma 4 è stato modificato** e oggi prevede che *«Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica anche in deroga all'art. 3 co. 3 della L. 212/2000, l'art. 12, **commi 1 e 3** del DLgs. 159/2015»*

Il **comma 1** dell'art. 12 D.Lgs. 24.9.2015 n. 159 prevede che *«Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212»*



SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Per effetto dell'art. 83 del DL 17.3.2020 n. 18, le udienze sono rinviate d'Ufficio in data successiva all'11.5.2020, e i termini processuali sono sospesi dal **9.3.2020 all'11.5.2020**.

La **medesima sospensione si applica**, a seguito di quanto stabilito all'art. 29 comma 3 DL 23/2020, **anche agli enti impositori**.

La sospensione opera per qualsiasi termine processuale, essa, in particolare, trova applicazione per i seguenti:

- presentazione del ricorso introduttivo (art. 18 del DLgs. 546/92);
- costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22 del DLgs. 546/92);
- ripresa del processo interrotto o sospeso (art. 43 del DLgs. 546/92);
- ripresa del processo a seguito di incompetenza (art. 5 del DLgs. 546/92);
- riassunzione in rinvio a seguito della sentenza di cassazione con rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92);
- termini per reclamare i decreti presidenziali (art. 27 del DLgs. 546/92);
- notifica dell'atto di appello, principale o incidentale (art. 51 del DLgs 546/92 e 327 c.p.c.)
- mediazione (art. 17 bis D.Lgs. 546/92).

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI «COLLEGATI» AI TERMINI PROCESSUALI

Tipologia di versamento	Sospensione	Termine di pagamento
Acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni	Nessuna	I pagamenti di somme derivanti da acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) e da definizione agevolata delle sole sanzioni (art. 17 del DLgs. 472/97) vanno eseguiti, in ogni caso, entro il termine per il ricorso, applicando la sospensione dal 9.3.2020 all'11.5.2020
Versamenti importi dovuti a seguito di mediazione tributaria	9.3.2020 all'11.5.2020	Da correlare caso per caso alla sospensione
Versamento importi dovuti conciliazione giudiziale	Nessuna	Nei termini di legge

CREDITO DI IMPOSTA PER L’AFFITTO DI BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65 DL 18/20)

L’art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Destinatari	Ambito oggettivo	Misura dell’agevolazione	Modalità di riconoscimento e utilizzo
<p>Possono beneficiare dell'agevolazione i locatari esercenti attività d'impresa che siano (FAQ MEF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titolari di un'attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali; • Intestatari di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1. <p>Il credito d'imposta in esame non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I soggetti che detengono l'immobile a titolo di proprietà; • Gli esercenti arti e professioni. 	<p>Il credito d'imposta si applica al canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (risposta 3.1) ha chiarito che l'agevolazione spetta sul canone di locazione pagato</p> <p>Il credito d'imposta in esame non riguarda le attività non soggette agli obblighi di chiusura, identificate come essenziali dagli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (quali farmacie, parafarmacie, supermercati, ecc.)</p> <p>Rimangono esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali (FAQ MEF).</p>	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di botteghe e negozi</p> <p>Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.</p>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile dal 25.3.2020 (art. 68 co. 2 del DL 18/2020 e ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13) esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6914") tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>



BONUS SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (ARTT. 64 DL 18/20 E 30 DL 23/20)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del Coronavirus, l'art. 64 del DL 18/2020 ha previsto un credito d'imposta sulle spese di sanificazione sostenute nel 2020.

L'art. 30 del DL 23/2020 ha esteso l'ambito applicativo di tale credito d'imposta anche con riferimento all'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Destinatari	Oggetto della sospensione	Misura dell'agevolazione	Modalità di riconoscimento e utilizzo
<p>Possono beneficiare dell'agevolazione:</p> <p>i soggetti esercenti attività d'impresa; gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata).</p>	<p>Sono agevolabili le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate.</p> <p>Sono altresì agevolabili le spese sostenute nell'anno 2020 per (circ. Agenzia delle Entrate 9/2020, § 13):</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari; • l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi; detergenti mani e i disinfettanti. 	<p>Il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 50% delle suddette spese sostenute nel 2020, fino all'importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario; • nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 50 milioni di euro. 	<p>A cura di un DM di prossima emanazione</p>

INCENTIVI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI (ART. 66 DL 18/20)

L'art. 66 del DL 18/2020 prevede agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da soggetti non imprenditori, ovvero imprenditori (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8).

Destinatari	Oggetto della misura	Valorizzazione delle erogazioni in natura
Persone fisiche e enti non commerciali	<p>Detrazione dall'imposta lorda nella misura del 30% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le erogazioni liberali in denaro e in natura; • effettuate nell'anno 2020; • in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, degli enti religiosi civilmente riconosciuti. 	<p>In merito alla valorizzazione delle erogazioni in natura su cui calcolare l'importo dell'incentivo fiscale spettante, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il criterio generale di quantificazione dell'erogazione è costituito dal valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir; • Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare dell'incentivo fiscale è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.
Titolari di reddito d'impresa	<p>Le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, sono deducibili dal reddito d'impresa per intero (ciò si desume dal richiamo espresso all'art. 27 della L. 133/99). Ai fini dell'IRAP tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i cd. beni-merce l'ammontare dell'incentivo fiscale è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del Tuir in materia di variazione delle rimanenze. • Eccezione fatta per i beni strumentali e i beni-merce, qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a Euro 30'000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene. • L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità suesposte.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per info o domande:

info@studioinfranca.it

giorgio.infranca@studioinfranca.it



STUDIO INFRANCA

AVVOCATI TRIBUTARISTI